

Armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)

1. Scopo

La legge ha lo scopo di armonizzare e coordinare i principi e le disposizioni che disciplinano la concessione delle prestazioni sociali erogate dal Cantone.

2. Campo d'applicazione

Sono prestazioni ai sensi della legge:

- a) le riduzioni dei premi previste nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie secondo la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione,
- b) l'aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola (dal 1° gennaio 2004 le disposizioni della Laps non vengono applicate),
- c) l'assegno di studio previsto dalla Legge della scuola (dal 1° gennaio 2004 le disposizioni della Laps non vengono applicate).
- d) l'assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola (dal 1° gennaio 2004 le disposizioni della Laps non vengono applicate),
- e) l'indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati,
- f) l'assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia,
- g) l'assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia,
- h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull'assistenza sociale.

3. Prestazioni sociali di complemento coordinate

È prestazione sociale di complemento coordinata la riduzione dei premi previste nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie.

L'unità di riferimento ed il reddito di riferimento sono quelli definiti dalla LCAMal e dal relativo regolamento di applicazione.

4. Prestazioni sociali armonizzate

Sono prestazioni sociali di complemento armonizzate quelle elencate al punto 2 dalla lett. d) alla lettera h).

4.1. Unità di riferimento

L'unità di riferimento è costituita:

- dal titolare del diritto,
- dal coniuge,
- dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile,
- dai figli minorenni di cui essi hanno l'autorità parentale,

- dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.

Se il titolare del diritto non è economicamente indipendente, dell'unità di riferimento fanno pure parte i suoi genitori e fratelli minorenni o non economicamente indipendenti.

Una persona maggiorenne non è economicamente indipendente se, cumulativamente:

- a) ha meno di 30 anni,
- b) non è sposata, legalmente separata, divorziata o vedova,
- c) non ha figli,
- d) è in prima formazione.

Se entrambi i genitori sono privati dell'autorità parentale, il minorenne fa parte dell'unità di riferimento della madre.

I figli e i titolari di diritto maggiorenni economicamente dipendenti fanno parte dell'unità di riferimento del genitore con cui condividono il domicilio; se hanno domicilio per conto proprio fanno parte dell'unità di riferimento del genitore da loro indicato.

Se i coniugi sono separati di fatto, ciascuno di essi costituisce un'unità di riferimento se, cumulativamente:

- a) non vi è un'abitazione coniugale (art. 162 CC),
- b) non vi è comunione domestica (art. 175 CC),
- c) ogni coniuge ha un domicilio proprio (art. 23 CC),
- d) non vi è unione dei mezzi finanziari per l'abitazione ed il mantenimento comprovata da una convenzione alimentare sottoscritta da entrambi i coniugi, oppure la separazione di fatto perdura da almeno un anno.

Se vi sono figli in comune, la convenzione deve essere omologata dal giudice oppure deve essere stata avviata una procedura di separazione legale o in vista dell'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale (art. 171 CC).

L'anno di separazione decorre dal momento in cui i coniugi hanno costituito domicilio proprio, attestato dal contratto di locazione oppure dalla cancelleria del Comune.

Non fanno parte dell'unità di riferimento le persone domiciliate all'estero.

4.2. Reddito disponibile residuale

Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità di riferimento.

4.3. Reddito computabile

Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

- i redditi ai sensi degli artt. 15-22 della Legge tributaria e meglio,
 - il reddito da attività dipendente,
 - il reddito da attività indipendente,
 - il reddito per trasformazioni, concentrazioni e scissioni,

- il reddito da sostanza mobiliare e immobiliare,
- i redditi da fonti previdenziali,
- altri redditi:
 - . qualsiasi provento sostitutivo di provento da attività lucrativa,
 - . gli indennizzi per la concessione o il mancato esercizio di un'attività,
 - . gli indennizzi per il mancato esercizio di un diritto,
 - . gli alimenti percepiti dal contribuente in caso di divorzio o separazione legale o di fatto,
 - . gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale,
- i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità,
- tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale sull'assicurazione militare federale,
- 1/15 della sostanza, mobiliare ed immobiliare, imponibile; la deduzione sociale per i coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali ed alle coppie conviventi.

Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

4.4. Spesa computabile

La spesa computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e della spesa per l'alloggio.

a) Spesa vincolata

La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

- le spese ai sensi degli artt. 25-31 della Legge tributaria, e meglio,
 - le spese professionali per l'attività lucrativa dipendente, ma secondo i limiti previsti dalle Direttive Laps 1,2,3,4 e 5/2004,
 - le spese aziendali e professionali giustificate per l'attività lucrativa indipendente,
 - gli ammortamenti sugli attivi, giustificati dall'uso commerciale, nella misura in cui sono stati contabilizzati,
 - gli accantonamenti, a carico del conto profitti e perdite, per gli impegni sussistenti nel corso dell'esercizio e il cui ammontare è ancora indeterminato, per i rischi di perdite su attivi del patrimonio circolante, segnatamente sulle merci e sui debitori, gli altri rischi di perdite imminenti dall'esercizio,
 - reinvestimenti (art. 29 LT),
 - la deduzione delle perdite dei sette esercizi commerciali che precedono il periodo fiscale a condizione che non se ne sia potuto tenere conto al momento del calcolo del reddito imponibile di tali anni,
 - la deduzione sui proventi della sostanza (art. 31 LT),
- gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione dalla Legge tributaria (la somma delle spese di manutenzione e gestione della sostanza e degli interessi passivi sui debiti privati sono computati fino all'importo complessivo dei redditi della sostanza maggiorato di 3'000 franchi),

- gli alimenti dovuti, se effettivamente versati,
- i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti alle prestazioni dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché delle istituzioni di previdenza professionale, per le indennità per la perdita di guadagno, per l'assicurazione contro la disoccupazione e per l'assicurazione contro gli infortuni,
- i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata versati da persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro,
- i premi ordinari per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell'importo del premio medio di riferimento,
- i premi per l'assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate,

b) Spesa per l'alloggio

La spesa per l'alloggio è computata fino ad un massimo di:

- per le unità di riferimento composta da una persona, l'importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola (Fr. 13'200.00),
- per le unità di riferimento composte da due persone, l'importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi (Fr. 15'000.00),
- per le unità di riferimento composte da più di due persone, l'importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi maggiorato del 20% (Fr.18'000.00).

UR	massimo riconosciuto
di una persona	Fr. 13'200.00
di 2 persone	Fr. 15'000.00
di 3 o più persone	Fr. 18'000.00

Se una persona che non fa parte dell'unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l'alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente.

c) Soglia di intervento

La soglia d'intervento per il 2012 corrisponde alla somma di:

- per il titolare del diritto, l'importo corrisponde, per la persona sola, a Fr. 17'368.00
- per la prima persona supplementare dell'unità di riferimento, l'importo corrisponde alla metà del limite della persona sola, ossia Fr. 8684.00,
- per la seconda e per la terza persona supplementare dell'unità di riferimento, l'importo corrisponde a Fr. 9112.00 ciascuna,
- per la quarta e per la quinta persona supplementare dell'unità di riferimento, l'importo corrisponde a Fr. 6074.00 ciascuna,
- per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell'unità di riferimento, l'importo corrisponde a Fr. 3037.00 ciascuna.

Riassumendo:

Dimensione Unità di Riferimento	Valore soglia Reddito Disponibile Residuale
1 (titolare)	17'386
2	26'052
3	35'164
4	44'276
5	50'350
6	56'424
7	59'461
8	62'498
Per ogni membro supplementare	3'037

d) Diritto

Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando, la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, la riduzione dei premi previste nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, di cui beneficiano o potrebbero beneficiare le persone facenti parte della sua unità di riferimento e, le prestazioni sociali di complemento, di cui essa beneficia, non raggiungono la soglia di intervento.

e) Titolare del diritto e importo

Il titolare del diritto alla singola prestazione sociale e l'importo massimo della stessa sono definiti dalle relative leggi speciali.

4.5. Procedura

a) Richiesta

Le prestazioni sociali sono concesse soltanto su richiesta.

La richiesta di riduzione dei premi prevista nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie viene inoltrata d'ufficio, ogni qualvolta viene richiesta una prestazione sociale di complemento armonizzata, a meno che l'utente o i componenti della sua unità di riferimento non abbiano già provveduto personalmente al suo inoltro.

b) Decorrenza delle prestazioni sociali

Il diritto al pagamento delle prestazioni sociali decorre dal primo giorno del mese successivo il deposito della domanda e se sono adempite le condizioni legali cui esso è subordinato.

c) Revisione e riconsiderazione

Le decisioni e le decisioni su reclamo formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se il titolare del diritto o un membro della sua unità di riferimento o l'organo amministrativo competente scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza.

L'organo amministrativo competente può tornare su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se, cumulativamente:

- era manifestamente errata,
- la rettifica ha una notevole importanza.

L'organo amministrativo competente può riconsiderare una decisione o una decisione su reclamo (contro la quale è stato inoltrato ricorso fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.

Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo amministrativo competente o su domanda dell'utente.

Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate.

5. Informazioni

Informazioni più particolareggiate possono essere chieste all'Istituto delle assicurazioni sociali, Servizio centrale delle prestazioni sociali (tel. 091 821 91 11).